

## **Privilegio ex art. 2751 bis c.c. - studio associato**

Si segnala un'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2751 bis c.c.:

Con sentenza n. 18455 depositata in data 8.9.2011 la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ha ribadito un concetto già fatto proprio dalle corti di merito (Trib. Milano 25.2.2008, n. 2434; Trib. Roma del 8.4.2004; Trib. Roma del 15.10.2003). In particolare trattasi della circostanza per cui non gode del privilegio ex art. 2751bis c.c. il credito vantato e fatto valere da uno studio legale associato, ma solamente il credito riferibile al singolo professionista.

A tale proposito la Cassazione ha ritenuto sufficiente la presenza di due professionisti per sostenere la presenza di uno studio legale associato (in altre parole non vale sostenere la presenza di soli due professionisti per escludere la figura dello studio legale associato).

È importante però sottolineare che in tutti i casi nei quali non è stato riconosciuto il predetto privilegio, il ricorso per l'insinuazione al passivo era stato presentato in nome dello studio legale associato e la relativa nota pro forma / fattura era stata emessa sempre in nome dello studio legale associato, e non dal singolo professionista.

Per contro (es. Trib. Milano n. 2434/2008), quando la procura alle liti (da intendersi la procura che ha dato origine all'attività per il cui compenso si chiede il privilegio in sede di fallimento) risulta conferita ad un singolo professionista, la nota pro forma emessa è riferibile ad un singolo professionista ed anche il ricorso per l'insinuazione al passivo è presentato in nome del singolo e non dello studio associato, in tale caso il riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis c.c. non può essere negato.

Francesca de Angeli